



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 10107 DEL 12/12/2025

Oggetto: FORNITURA DI SERVIZIO ANTISTPAM E BACKUP O365 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9538AC2B9; CPV: 72910000-2.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che, con determina n 10809 del 16/12/2024 è stato affidato, a seguito di indagine di mercato a più operatori, il servizio di installazione, configurazione, integrazione con l'ambiente di produzione in uso, nonché il supporto e la gestione dei servizi di backup in cloud, antispam, email archiving e attack simulation, alla ditta Omniconnect srl. PIVA 01586840504, unica impresa rispondente alla richiesta di offerta;

Ritenuto opportuno, nella necessaria prosecuzione del processo di rafforzamento della postura Cybersecurity previsto dalla L. 90/2024 e dal D.lgs 138/2024 di attuazione della Direttiva NIS2, dotare in via definitiva il Comune di Livorno, dopo la conclusione delle attività di integrazione con i sistemi esistenti, comunque entro la prima metà del 2026, di un servizio per gestire il backup dell'ambiente O365 e antispam;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa volta al funzionale mantenimento dell'attuale infrastruttura, nonché all'innalzamento del livello di sicurezza informatica relativo ambiente O365, nell'ottica del costante e produttivo miglioramento e aumento della resilienza agli attacchi informatici potenzialmente compromissivi della continuità operativa comunale, anche in attuazione dei dettami in materia sopra richiamati;

Considerato come, in aggiunta, tale intervento sia parte integrante delle azioni previste nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione attualmente in fase di stesura da parte dell'ufficio scrivente;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che in data 10.11.2025 è stata, pertanto, avviata una formale trattativa diretta su MEPA per il rinnovo del servizio con la Ditta Omniconnect SRL, partner del prodotto Barracuda, in esito alla quale l'operatore economico ha presentato un'offerta di € 104.832,00 oltre IVA per l'effettuazione dei servizi richiesti per come descritti nell'allegato capitolato prestazionale e per i quali è stato richiesto pagamento anticipato;

Considerata la modalità di pagamento richiesta decisamente diffusa nel mercato dei servizi SaaS, e non comportante rischi per la stazione appaltante in quanto trattasi di prestazioni digitali standardizzate e già sperimentate con esito pienamente positivo ;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia di prodotti;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto l'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove si prevede che *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"*, e ritenuto pertanto opportuno proseguire con l'attuale affidatario sino a conclusione dell'attività di integrazione, considerato che le particolari configurazioni dell'infrastruttura O365 comunale con la piattaforma Barracuda non sono ancora state ultimate, prevedendo tale termine comunque entro la prima metà del 2026;

Dato atto, ad ogni modo, dell'elevato livello delle prestazioni ad oggi svolte dall'operatore, le quali hanno inoltre contribuito ad incrementare il livello di conoscenza sulle configurazioni in essere da parte del personale di settore;

Considerato, in aggiunta come, le sperimentazioni svolte dal personale tecnico in materia a partire dal 2024 sulle diverse soluzioni possibili offerte dal mercato hanno evidenziato come, pur essendo presenti in commercio alcuni prodotti riscontratisi validi ed efficienti (v.si prodotti quali "Veeam" o "Libraesva"), la proposta Barracuda sia emersa come l'unica soluzione in grado di integrare le funzioni necessitate con la possibilità ulteriore di recupero dei dati senza limiti temporali o spaziali, ciò permettendo una maggiore resilienza ad attacchi informatici o a generali eventi critici potenzialmente in grado di compromettere la continuità operativa dell'infrastruttura di gestione della posta elettronica e dell'archiviazione dei dati;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta **Omniconnect srl**, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto, 40/v, 56025, Pontedera, (PI), P. IVA 01586840504, le attività in parola per un importo di euro 104.832,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 127.895,04 (IVA inclusa con aliquota al 22%), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnando altresì la somma di € 127.895,04 iva compresa sul cap. 1965/10 "SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DA CAP. E. 556 - REIMP. AVANZO VINC.", Missione/Programma 01.08, cod. p.f. U.1.03.02.19.006 del PEG 2025-2027, annualità 2025;

Verificata l'assenza di eventuali cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 in capo all'operatore economico;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Vista la determinazione n. 1245 del 18.02.2025 recante "NOMINA RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO PER GLI AFFIDAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI", e ritenuto di confermare il Dott. Alessandro Antonini Responsabile Unico di Progetto per le procedure di affidamento di competenza del relativo ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

Attestato che ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra il soggetto che adotta il presente provvedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato alla connessa attività procedimentale non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Viste altresì:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025 per come recentemente modificato con determinazione 9559 del 26/11/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione";
- la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027, e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”;

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, alla ditta affidataria;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate ed ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, su Me.PA il servizio di “Antispam e backup O365” alla ditta Omniconnect srl, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto, 40/v, 56025, Pontedera, (PI), P. IVA 01586840504, al prezzo totale di euro 104.832,00 IVA esclusa come da scheda allegata quale parte non integrante del presente atto;
2. Di impegnare la somma occorrente di € 127.895,04 IVA compresa con aliquota al 22% sul cap. 1965/10 “SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DA CAP. E. 556 - REIMP. AVANZO VINC.”, Missione/Programma 01.08, cod. p.f. U.1.03.02.19.006 del PEG 2025-2027, annualità 2025;
3. Di dare atto che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di dare atto che RUP della presente procedura è il Dr Alessandro Antonini, e che lo stesso svolge anche funzioni di DEC ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
5. Di dare atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
6. Di trasmettere ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
7. Di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di

Livorno per la durata di 15 giorni.

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9fdde3ea9b8cc1e2924aada4b7272a7b6e3614d6f8bc3f6a9e46f3675bfaba86

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10107/2025

Data: 12/12/2025

Oggetto: FORNITURA DI SERVIZIO ANTISTPAM E BACKUP O365 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9538AC2B9; CPV: 72910000-2.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b690ec4d61a348fc_p7m&auth=1

ID: b690ec4d61a348fc